

**AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELLA POLIZIA
LOCALE DELLA REGIONE PUGLIA**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SICUREZZA CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE

VISTA la l.r. 37/2011;

VISTO il Regolamento regionale 18 dicembre 2018 n. 19, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20/12/2018;

VISTO il Regolamento regionale 17 giugno 2019 n. 14, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 17 giugno 2019;

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione del suddetto regolamento, il termine per la presentazione delle domande, di cui al comma 1 dell'art. 6, è fissato alla data del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo sul BURP;

TENUTO CONTO dello stato di fatto delle richieste di iscrizioni all'Albo che non consentono di soddisfare le esigenze delle attività formative;

CONSIDERATA la necessità di riaprire i termini di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento n. 14/2019;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura pubblica per la costituzione dell'Albo dei docenti della Scuola di formazione per la polizia locale della Regione Puglia.

Art. 1 – ISTITUZIONE E FINALITÀ

Con il Regolamento n. 14/2019 la Regione Puglia istituisce e disciplina l'Albo regionale dei docenti (qui di seguito "Albo"), unico ed aperto, per le iniziative formative della Scuola regionale di formazione della Polizia Locale (qui di seguito "Scuola") istituita con la DGR n. 1701 del 26/09/2018.

Il presente Avviso disciplina le modalità di iscrizione ed i criteri della selezione dei candidati.

Gli enti di cui al punto 4.3 del Regolamento regionale del 18/12/2018 n. 19, ossia ai quali la Regione Puglia può affidare la gestione diretta delle iniziative formative per le attività di docenza, sono obbligati ad avvalersi delle prestazioni professionali dei soggetti iscritti nell'Albo di cui al presente Avviso.

E' consentito affidare l'incarico di docenza a soggetti non iscritti all'Albo regionale nell'ipotesi di singole giornate di studio o seminari brevi, qualora lo richieda la specificità della materia da trattare.

L'iscrizione all'Albo dà luogo unicamente a giudizi di idoneità per l'eventuale conferimento dell'incarico di docenza e non attribuisce alcun diritto ad ottenere incarichi di qualsiasi altra natura.

Con l'iscrizione all'Albo gli istanti prendono atto ed accettano le procedure di selezione utilizzate ed illustrate nel presente avviso.

L'Albo dei docenti è suddiviso in tre sezioni corrispondenti alla **aree di insegnamento**, ossia:

- Sezione A = Area a carattere normativo – teorico
- Sezione B = Area di professionalità
- Sezione C = Area di competenza specialistica

ART. 2 - ISCRIZIONE

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo esclusivamente le persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche.

Nel caso di conferimento dell'incarico di docenza a soggetti dipendenti di una Pubblica amministrazione, si applica la disciplina dell'autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza.

La domanda d'iscrizione può essere presentata per una o più materie anche di aree di insegnamento differenti; nel caso di istanza di iscrizione per più aree, le domande dovranno essere presentate per ogni area, elencando le relative materie in cui si è specializzati.

La domanda, **pena esclusione**, dovrà essere tassativamente presentata:

- a) a mezzo Posta elettronica certificata, intestata al richiedente, indicando in oggetto "DOMANDA ISCRIZIONE ALBO DOCENTI 2019", all'indirizzo: poliziale.regionale@pec.rupar.puglia.it

Le domande, **pena esclusione**, dovranno essere inviate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'iscrizione all'Albo ha una validità di tre anni dalla data della sua approvazione.

Si prende atto che dall'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 14/2019 sono state già presentate delle domande di iscrizione che risultano non conformi, sia nei contenuti che nelle modalità, al presente avviso; tali domande saranno comunque oggetto di valutazione "con riserva" da parte della Commissione di valutazione che richiederà le opportune integrazioni.

ART. 3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: COSTITUZIONE E COMPITI

Le domande di iscrizione all'Albo saranno valutate dal Comitato didattico-scientifico della Scuola, sulla base dei requisiti previsti regolamento regionale n. 14/2019.

Il Comitato didattico-scientifico individuato con la A.D. n. 16 del 20/05/2019, in seduta riservata, procede all'esame di ogni domanda pervenuta, esprimendo unicamente giudizi di idoneità e non formulando alcuna graduatoria di merito. Al termine dei lavori istruttori, il Comitato redige apposito verbale che sarà sottoposto all'approvazione del competente Dirigente regionale.

I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nella relativa sezione dell'Albo, con indicazione separata della materia di specializzazione.

Le comunicazioni attinenti la procedura selettiva oggetto del presente Avviso saranno pubblicate unicamente sul sito istituzionale www.regione.puglia.it, escluse le comunicazioni dei giudizi di inidoneità, comprensive delle motivazioni ostative, che saranno invece notificati all'/agli interessato/interessati con posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal candidato all'atto della presentazione della domanda.

ART. 4 – CASI DI ESCLUSIONE

Sono considerate escluse le domande di iscrizione:

- A. con il mancato possesso, da parte del richiedente, di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento regionale n. 14/2019;

- B. presentate oltre i termini previsti o con modalità diverse di cui al presente Avviso;
- C. senza apposizione della firma (autografa o digitale) e/o con omissione degli allegati;
- D. curriculum vitae in formato diverso da quello richiesto e/o non sottoscritto.

Ai soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo è richiesto, altresì, il possesso ed il mantenimento delle seguenti condizioni:

- assenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza, nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto;
- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alle proprie competenze professionali o titoli professionali;
- non essere cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- idonea autorizzazione dell'Ente di appartenenza, ove prevista, a svolgere l'incarico di docente;
- insussistenza, di diritto e di fatto, di cause di incompatibilità e di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi a svolgere attività di docenza nell'interesse dell'amministrazione regionale
- valutazione positiva dell'attività di docenza.

Gli interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della richiesta di iscrizione nell'Albo e quanto diversamente accertato dal Comitato di valutazione di cui all'articolo 3 del presente avviso, salvo azioni diverse, comporta la cancellazione dall'elenco, l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere, nonché la preclusione ad instaurare rapporti futuri di docenza.

I docenti iscritti nell'Albo sono automaticamente cancellati nel caso in cui siano decorsi tre anni dal relativo inserimento, ma possono tuttavia presentare una nuova domanda di reinserimento nell'elenco con l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti all'atto della nuova domanda. Fatti salvi giustificati motivi, la cui ricorrenza ed il rispetto del principio della rotazione è affidata al giudizio discrezionale del Dirigente regionale, il soggetto che sia stato incaricato dello svolgimento di una docenza e vi rinunci, può accettare ulteriori incarichi di docenza.

Nel caso in cui venisse meno uno dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico di docenza, il titolare dello stesso potrà proseguire l'attività formativa già assegnata ed in corso di svolgimento, ma sino a e non oltre il termine dell'incarico predetto.

In presenza di gravi inadempienze professionali e/o comportamentali imputabili al singolo docente, è disposta la revoca dell'incarico in corso di svolgimento secondo il giudizio insindacabile del Dirigente del competente settore regionale, fatta salva in ogni caso la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno all'immagine patito dall'Amministrazione regionale.

ART. 5 – TIPOLOGIA E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DOCENZA

Gli incarichi di docenza sono conferiti dal Dirigente regionale oppure dall'Ente a cui è stata affidata, da parte della Scuola, la diretta organizzazione, gestione e realizzazione dell'attività formativa.

Una volta definiti gli obiettivi dell'attività formativa, finanziata direttamente od indirettamente dall'Amministrazione regionale, il Comitato didattico-scientifico della Scuola individua e propone al Coordinatore il/i docente/i idonei a cui affidare l'incarico di docenza.

La ricerca e l'individuazione è condotta secondo criteri di rotazione, che si concretizzano, nel momento in cui sorga la necessità di realizzare la prima iniziativa formativa durante il periodo di efficacia dell'Albo, con l'estrazione di una lettera dell'alfabeto da parte del Dirigente regionale competente.

ART. 6 – COMPENSI AI DOCENTI

Il compenso per l'attività di docenza, affidata direttamente dall'amministrazione regionale che attraverso enti appositamente convenzionati, per l'attività propedeutiche alla stessa e per la redazione del materiale didattico è fissato dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Ambedue le tipologie di compensi ricomprendono ogni possibile onere fiscale e contributivo, ogni imposta, diretta od indiretta, ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio, a carico del percipiente il compenso.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'intervento formativo di ogni docente è soggetto alla valutazione sia dei corsisti che del Comitato didattico-scientifico della Scuola e rappresenta condizione necessaria per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con la presentazione domanda per il presente Avviso i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I dati personali riferiti a qualunque soggetto che presenta domanda saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al relativo Settore della Regione Puglia. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali del predetto Settore regionale definite dal R.R. 14/2019 con la quale è stato istituito un elenco regionale di docenti per le iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia locale. I dati acquisiti a seguito della presente informativa contenuta nell'avviso e del relativo fac-simile di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- L'acquisizione dei dati della domanda ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto espresso a fornirli determinerà l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: rpd@regione.puglia.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è "Regione Puglia" Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
- Gli interessati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 10 – PUBBLICITÀ

Il presente avviso ed il fac-simile della domanda di iscrizione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nell'apposita sezione del sito web della Regione all'indirizzo www.regione.puglia.it

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso è il Dott. Nicola Lopane tel. 080-5404251 mail: poliziale.region@pec.rupar.puglia.